



Ufficio Speciale per la Ricostruzione L'Aquila

DETERMINAZIONE N. 303 DEL 25.07.2016

IL TITOLARE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DELL'AQUILA

Oggetto: Procedura selettiva per titoli e colloquio per la selezione di n. 3 esperti in tema di manutenzione, aggiornamento e consolidamento dei dati della Banca dati emergenze (BDE) e Banca dati ricostruzione (BDR) "Profilo Esperto Informatico" – Nomina vincitori.

Visto l'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che prevede l'istituzione di due Uffici speciali per la ricostruzione, uno competente sulla città di L'Aquila, l'altro sui restanti comuni del cratere;

Visto il successivo comma 3 dell'articolo 67-ter del decreto legge n. 83/2012 che prevede che l'Ufficio speciale per la città di L'Aquila è costituito dal Comune di L'Aquila, previa intesa con il Ministro per la coesione territoriale, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Presidente della regione Abruzzo e con il Presidente della provincia di L'Aquila e che determina in massimo cinquanta unità la dotazione delle risorse umane di ciascun Ufficio speciale, di cui, per un triennio, al massimo venticinque a tempo determinato;

Vista l'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città di L'Aquila del 7 agosto 2012, sottoscritta dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, dal Ministro per la coesione territoriale, dal Presidente della regione Abruzzo, dal Presidente della provincia di L'Aquila e dal Sindaco del comune di L'Aquila, con la quale sono stati disciplinati gli aspetti organizzativi e funzionali e in particolare i requisiti e le modalità di selezione del titolare, nonché la dotazione di risorse strumentali ed umane nel limite massimo di cinquanta unità, per un triennio, di cui al massimo venticinque per il Comune di L'Aquila a tempo determinato, e le restanti unità a tempo indeterminato assunte dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;

Considerato che in data 23.9.2014 prot. 83993 il Titolare dell'Ufficio Speciale di L'Aquila Paolo Aielli ha rimesso al sindaco dell'Aquila le proprie dimissioni con decorrenza dal 1.10.2014 precisando che nella organizzazione dell'USRA non esistono funzioni vicarie;

Preso atto che con decreto n. 22 del 2 marzo 2015 il Sindaco del Comune di L'Aquila conferisce all'Ing. Raniero Fabrizi l'incarico di Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città di L'Aquila per il periodo di un anno, nelle more del rinnovo dell'Intesa sulla costituzione dell'Ufficio, legittimante la prosecuzione del rapporto triennale come previsto nell'avviso di indizione della procedura selettiva;

Vista la nota del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Graziano del Rio prot. 986 del 18.02.2015 con la quale si esprime formale intesa sulla designazione dell'Ing. Raniero Fabrizi;

Visto il contratto stipulato in data 19 marzo 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 2 marzo 2015 al 31 dicembre 2015;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 29 dicembre 2015 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 gennaio 2016 al 31 marzo 2016;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2016, registrato dalla Corte dei Conti il 17 marzo 2016, n. 710, con cui il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ha provveduto a nominare l'Ing. Raniero Fabrizi quale Titolare dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila a decorrere dal 3 marzo 2016 al 31 dicembre 2018;

Visto il contratto di proroga stipulato in data 21 aprile 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 aprile 2016 al 31 maggio 2016;

Visto il contratto stipulato in data 6 giugno 2016 tra l'Ing. Raniero Fabrizi e il Sindaco dell'Aquila, con decorrenza dal 1 giugno 2016 al 31 dicembre 2016;

Vista l'Intesa del 7 agosto 2012 sopra richiamata la quale stabilisce che ai fini dello svolgimento dei compiti di cui all'art. 67 *ter* del d.l. 83/2012, nel rispetto del riparto di competenze e nello spirito di leale collaborazione fra i diversi livelli istituzionali, l'Ufficio speciale cura l'istruttoria finalizzata all'esame delle richieste di contributo per la ricostruzione degli immobili privati;

Visto l'art. 67 *quater* del d.l. 83/2012 ove si stabiliscono gli obiettivi da perseguire e la disciplina di principio che deve guidare l'attività di ricostruzione;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale di L'Aquila 11 gennaio 2013 n. 10, "*indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila*", pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 16 gennaio 2013;

Visto il DPCM 4 febbraio 2013 il quale, al fine di attuare gli obiettivi previsti dall'art. 67-*quater*, comma 1 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina le procedure per il riconoscimento dei contributi alla ricostruzione privata nei centri storici del Comune di L'Aquila e degli altri Comuni danneggiati dal sisma del 6 aprile 2009;

Visto il Decreto n. 1 dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione della città dell'Aquila il quale, in applicazione della Delibera della Giunta Comunale di L'Aquila n. 10 del 11.01.2013, definisce gli indirizzi per il riconoscimento dei contributi di riparazione degli edifici danneggiati dal sisma 2009 ricadenti nella perimetrazione dei centri storici del Comune di L'Aquila;

Considerato che, ai sensi dell'art. 67-*ter*, comma 2 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, l'Ufficio svolge una funzione di assistenza tecnica alla ricostruzione pubblica e privata ai fini del monitoraggio finanziario ed attuativo degli interventi della ricostruzione e cura la trasmissione dei relativi dati al Ministero dell'economia e delle finanze;

Considerato che tale fondamentale attività consiste nella implementazione ed aggiornamento dei dati presenti sui data base della Banca dati emergenze (BDE) e Banca dati ricostruzione (BDR);

Considerato che il non corretto funzionamento delle citate banche dati renderebbe impossibile effettuare il monitoraggio e la normalizzazione dei dati in esse contenuti, con conseguenti ricadute negative sui flussi informativi fondamentali sia ai fini del riconoscimento del contributo che ai fini dell'assegnazione delle risorse all'amministrazione;

Vista la propria Determinazione n. 261 del 06.07.2016, con cui è stata indetta una selezione, per titoli e colloquio per la selezione di n. 3 esperti in tema di manutenzione, aggiornamento e consolidamento dei dati della Banca dati emergenze (BDE) e Banca dati ricostruzione (BDR) **“Profilo Esperto Informatico”**;

Considerato che alla scadenza del termine di presentazione delle domande, fissata alle ore 12.00 del giorno 18 luglio 2016, sono pervenute all’Ufficio Speciale complessivamente n. 4 (quattro) domande di partecipazione alla selezione per il “Profilo Esperto Informatico”

Visto il verbale n. 1 del 20 luglio 2016, allegato A) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale, a seguito dell’esame delle domande e dei curricula inviati, risultano i candidati idonei ed ammessi al successivo colloquio;

Visto il verbale n. 2 del 22 luglio 2016, allegato B) alla presente per farne parte integrante e sostanziale, dal quale risultano i vincitori della selezione pubblica indetta con determinazione dell’Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell’Aquila n. 261 del 06.07.2016;

Considerato pertanto che dallo svolgimento dell’istruttoria per la selezione in oggetto sono risultati vincitori i candidati Grande Graziella, Barbieri Antonio e Becatti Luca, in possesso di tutti i requisiti richiesti per l’affidamento dell’incarico di “Profilo Esperto Informatico”;

Ritenuto di stipulare con gli esperti un contratto di collaborazione coordinata e continuativa;

Considerato che, per consentire la prosecuzione dei compiti affidati all’Ufficio Speciale, è assolutamente necessario e imprescindibile che gli esperti inizino la propria attività di collaborazione immediatamente, con decorrenza dal 1° agosto 2016 al 31 dicembre 2016;

Dato atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti i contratti di cui alla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all’art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;

Considerato che il contratto da stipulare con gli esperti selezionati prevede un compenso annuo lordo pari ad € 22.000,00 cadauno, che rapportato al periodo dell’incarico è pari ad € 9.200,00, oltre oneri a carico dell’Amministrazione pari ad € 2.800,00 (calcolati sulle base delle vigenti aliquote applicabili al collaboratore), per un costo complessivo a persona di € 12.000,00, per un totale dei tre contratti di € 36.000,00;

Ritenuto pertanto di impegnare la somma di € 36.000,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all’art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135;

Tenuto conto che le suddette risorse di cui alla deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135 hanno uno stanziamento attuale pari ad € 495.673,60 e che a seguito dell’impegno di € 36.000,00 l’effettiva disponibilità ammonta ad € 459.673,60;

Visti l’art. 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, dell’11 marzo 2008 n. 2, in materia di collaborazioni con le pubbliche amministrazioni;

Considerato che, ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, come modificato dall’art. 17, comma 30 del D.L. 78/2009, convertito con modificazioni nella Legge 102/2009, gli atti e i contratti di cui all’art. 7, comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. sono soggetti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123 *“Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196”* il quale all’art. 3, comma 1 stabilisce che *“Il controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti adottati dalle amministrazioni statali centrali e*

periferiche è svolto, rispettivamente, dagli Uffici centrali del bilancio operanti presso ciascuna amministrazione centrale, dall'Ufficio centrale di ragioneria presso l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e dalle Ragionerie territoriali dello Stato secondo il proprio ambito di competenza”;

Considerato che il sopra citato D. Lgs. 123/2011 all'art. 5, comma 2 stabilisce che *“Sono in ogni caso soggetti a controllo preventivo i seguenti atti: a) atti soggetti a controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti”;*

Visto l'articolo 33, comma 4, del decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 che, nel modificare l'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, prevede che *“gli atti di cui al comma 2, lettera a), soggetti al controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 2014, n. 20, sono inviati dalle amministrazioni contestualmente agli Uffici di controllo, per l'effettuazione del controllo preventivo di regolarità contabile, e agli uffici della Corte dei Conti competenti per l'effettuazione del controllo di legittimità”;*

Ritenuto subordinare l'efficacia dei contratti all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;

Visto l'art. 18 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 che sancisce l'obbligatorietà della pubblicazione sul sito Internet dei provvedimenti gestionali che costituiscono titolo per lo svolgimento di incarichi e prestazioni, ecc., disponendo, altresì, che dal 1 gennaio 2013 la pubblicazione costituisce condizione legale di efficacia del titolo;

Tutto ciò premesso, visto, considerato e ritenuto, l'ufficio Speciale per la Ricostruzione della città in persona del Titolare,

DETERMINA

La premessa si ha qui riportata e da valere come motivazione del presente provvedimento.

1. di approvare il “Verbale n. 1 del 20.07.2016 e il Verbale n. 2 del 22.07.2016” di selezione dei candidati vincitori della procedura “Profilo Esperto Informatico” di cui agli allegati A) e B) che fanno parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
2. di nominare vincitori della procedura selettiva per titoli e colloquio per la selezione di n. 3 esperti di particolare e comprovata specializzazione in tema di manutenzione, aggiornamento e consolidamento dei dati della Banca dati emergenze (BDE) e Banca dati ricostruzione (BDR) “Profilo Esperto Informatico” i seguenti esperti: **Grande Graziella** nata a Pescara il 05.04.1971 C.F. GRNGZL71D45G482G, **Barbieri Antonio** nato a Termoli (CB) il 13.06.1962 C.F. BRBNTN62H13L113O e **Becatti Luca** nato a Frosinone (FR) il 01.12.1985 C.F. BCTLCU85T01D810K;
3. di stipulare con i sopra citati vincitori apposito contratto individuale di collaborazione coordinata e continuativa, secondo i termini e le condizioni stabilite dalla determinazione dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della città dell'Aquila n. 261 del 06.07.2016, con decorrenza dal 1° agosto 2016 al 31 dicembre 2016;
4. di stabilire che il compenso annuo lordo è pari ad € 22.000,00 cadauno, che rapportato al periodo dell'incarico è pari ad € 9.200,00, oltre oneri a carico dell'Amministrazione pari ad € 2.800,00

(calcolati sulle base delle vigenti aliquote applicabili al collaboratore), per un costo complessivo a persona di € 12.000,00, per un totale dei tre contratti di € 36.000,00;

5. di impegnare la somma di € 36.000,00 a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135;
6. di dare atto che alla copertura finanziaria delle spese inerenti i contratti di cui alla presente Determinazione si provvede a valere sulle risorse di assistenza tecnica di cui all'art. 1.6 della deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135, giacenti sulla contabilità speciale di tesoreria numero 5730 che presenta la necessaria disponibilità;
7. di dare atto che le suddette risorse di cui alla deliberazione del CIPE 21 dicembre 2012 n. 135 hanno uno stanziamento attuale pari ad € 495.673,60 e che a seguito dell'impegno di € 36.000,00 l'effettiva disponibilità ammonta ad € 459.673,60;
8. di subordinare l'efficacia dei contratti all'esito del controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera f bis) della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nonché all'esito del controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile della Ragioneria Territoriale dello Stato, ai sensi dell'art. 5, comma, 2 del D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123;
9. di ordinare la pubblicazione della presente determinazione e dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'Aquila, 25 luglio 2016

Il Titolare dell'Ufficio Speciale
per la Ricostruzione dell'Aquila

Ing. Raniero Fabrizi

